



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Prime valutazioni sull'attuazione della legge 69/2019 (cd. Codice Rosso) nel circondario di Tivoli

1. Le legge 169/2019.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore il 9 agosto 2019, prevede numerose modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni, con l'obiettivo, esplicitato nel titolo, di assicurare la *tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

Questa Procura, in data 31 luglio 2019, ha adottato linee guida sull'applicazione della legge (reperibili sul sito web della Procura <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/13094.pdf>) e ha aggiornato una recente direttiva alla polizia giudiziaria con numerosi allegati con cui sono impartite specifiche disposizioni per garantire la tutela delle vittime (documenti reperibili sul sito web della Procura http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448).

Dopo un primissimo periodo di applicazione è possibile offrire una valutazione, seppur sommaria del funzionamento della nuova legge in questo circondario.

In estrema sintesi: le azioni positive in atto da tre anni nel contrasto ai reati di violenza di genere – a partire dall'impegno di 4 magistrati su otto e dalla sensibilizzazione della polizia giudiziaria con l'adozione nel maggio 2019 di una direttiva alla polizia giudiziaria che teneva conto della prossima approvazione della legge cd. Codice Rosso – ha consentito di ridurre al minimo le criticità della nuova legge che non sempre ha tenuto conto della realtà in cui operano i Magistrati e le forze dell'Ordine.

Il principale obiettivo della Procura di Tivoli è stato ed è quello di applicare la nuova legge in modo non formale né burocratico ma rispettandone la sua *ratio*.

La *ratio* della legge è ben espressa nella relazione di accompagnamento al disegno di legge per cui: “le [...] esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi ... (vi è) l'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza”.

Va sottolineato che il dovere di tutelare adeguatamente le vittime di reati che mettono in pericolo l'incolumità di vittime ben individuate (in particolare, oggetto di maltrattamenti, stalking) esisteva prima della l. 69/2019 e che la legge ha voluto richiamare tutte le istituzioni proposte all'applicazione



tempestiva della tutela, non ponendosi però il problema delle risorse necessarie e adottando meccanismi troppo rigidi se applicati in modo testuale.

2. La Violenza domestica e di genere, caratteristiche e dati nel circondario di Tivoli.

Il territorio del circondario di Tivoli Il numero di abitanti del circondario di Tivoli è pari a circa 517.709 (fonte ISTAT aggiornata al 31.12.2018). Il va valutato tenendo conto dell'elevato numero di Comuni, pari a 75 (tra cui Guidonia Montecelio con circa 90.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti), oltre che della vastissima area di pertinenza (circa 185.000 mq) estesa dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone.



Il fenomeno della violenza di genere (violenza fisica, sessuale, verbale, psicologica, economica e morale nei confronti delle donne) è di dimensioni allarmanti, sia per il numero delle vittime, sia per l'elevatissima percentuale dei casi non denunciati.

La percentuale di donne che denuncia questi reati è stimata in meno del 10%.

I documenti che attestano l'azione della Procura di Tivoli sono reperibili nell'apposita sezione del sito web della Procura denominato *Contrasto alla violenza di genere*¹.

Possono sottolinearsi solo alcuni di questi interventi²:

¹ Reperibile sul sito della Procura ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx.

² Queste le sintesi delle azioni in atto:

- 1) Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore.
Si menziona il protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli *per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere*.
E' stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo.
- 2) Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.
In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.
- 3) Sportello dedicato alle vittime.
Sono stati dedicati locali allo "Spazio Ascolto vittime" presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell'Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.
- 4) Informazioni alle vittime, l'Avviso ex art. 90-bis c.p.p.
È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all'ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell'Università La Sapienza di Roma.
Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).



- potenziamento del Gruppo di lavoro specializzato, composta da 4 magistrati (su 8) che trattano la materia unitamente, come tutti gli altri magistrati, ai reati non assegnati a Gruppi di Lavoro;
- creazione di locali dedicati allo **“Spazio Ascolto vittime”** presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell’Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.

-
- L’avviso sarà a breve tradotto nelle principali lingue straniere utilizzate nel circondario.
- 5) Istituzione di sportelli anti violenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.
Si è intrapreso un percorso che ha consentito l’apertura di sportelli anti violenza nel circondario (Tivoli e Guidonia), in precedenza assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di 500.000 abitanti.
 - 6) L’importanza della formazione.
Sono stati avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria.
 - 7) La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell’Università.
È stato avviato, con l’Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.
 - 8) Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.
È stato avviato un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per rendere più efficace il Codice Rosa presso l’Ospedale di Tivoli e per realizzarlo anche negli altri quattro ospedali del circondario.
 - 9) Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.
È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 4 magistrati (su otto), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).
 - 10) Sala audizione protetta.
È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all’ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.
 - 11) Audizione delle persone offese.
Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l’audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.
 - 12) Priorità assoluta nelle indagini.
I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.
I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.
Le misure cautelari personali sono *monitorate* anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.
 - 13) Direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2017, pubblicata su numerosi siti.
 - 14) Incremento della polizia giudiziaria specializzata.
D’intesa col Comandante del Gruppo Carabinieri Frascati per le 12 stazioni dipendenti dalla Compagnia di Tivoli sono stati individuati 5 marescialli che si occuperanno della trattazione delle indagini di questi reati, previa formazione, e da cui dipenderanno altri militari.
All’esito della sperimentazione, questa modalità sarà estesa alle altre Compagnie Carabinieri del territorio.
 - 15) Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.
I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta).
 - 16) Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.
La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in diverse Procure.
 - 17) Monitoraggio dei detenuti *scarcerandi* per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.
E’ stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all’esito dell’espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi.
 - 18) Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.
Si sta incrementando il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli.
Sono state adottate *Linee guida operative aventi ad oggetto competenze e ruolo del pubblico ministero nei rapporti col tribunale civile in presenza di reati di violenza domestica (artt. 69 e 70 c.p.c.)*, pubblicate su numerosi siti.



- Predisposizione di un Avviso alle Persone Offese contenente, in linguaggio comprensibili, l'esposizione dei loro diritti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli



VITTIME DI REATO MAI PIU' SOLE

Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Procura di Tivoli:
Tel. **077/4451803**
dalle 10 alle 14 martedì e venerdì, dalle 14 alle 18 mercoledì
infovittime.tivoli @giustizia.it

Centro Antiviolenza La Sibilla di Tivoli:
Tel. **0774/013163** Cell. **3420141671** disponibile h24
cavsibilla@gmail.com

Numero Nazionale gratuito Antiviolenza e Antistalking:
1522 disponibile h24

Avviso alle vittime di reato realizzato con il contributo di



Versione stampata il

Conseguenza di queste azioni integrate è stato il raddoppio delle notizie di reato nell'ultimo biennio.

Nel territorio di competenza della Procura e del Tribunale di Tivoli, l'incidenza di questi delitti è estremamente elevata. A titolo esemplificativo, da quando sono state avviate da questa Procura alcune iniziative (che hanno coinvolto anche la polizia giudiziaria) per fare emergere il fenomeno, sono esponenzialmente aumentate le notizie di reato di violenza di genere³:


- per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti, del 48%; (da 206 a 307)
- per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti, del 59%; (da 247 a 407);

³ Procura della Repubblica di Tivoli, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2018*, pag. 17.



- per violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.), dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2019, proc. noti, del 100%; (da 49 a 100)⁴.

Il trend è rappresentato dal grafico che segue.



Infine, il 55% delle richieste di misure di custodia cautelare personale riguarda reati di violenza domestica e di genere.

L'Ufficio Gip provvede con grande tempestività. In caso di urgenza è accaduto che la misura richiesta sia stata depositata anche lo stesso giorno o il giorno successivo.

3. La linea interpretativa seguita dalla Procura di Tivoli per applicare la nuova legge.

3.1. In generale.

Queste le coordinate interpretative cui si è da tempo conformata questa Procura in tema di contrasto ai reati di violenza di genere, in linea con le ragioni per cui è stata adottata la legge cd. Codice Rosso:

- assicurare la maggior e quanto più rapida tutela possibile alle vittime di reato, con particolare attenzione, per ciò che rileva in questa sede, alle vittime di violenza domestica e di violenza di genere;
- evitare rigorosamente la vittimizzazione secondaria;
- assicurare una tutela effettiva, compatibilmente con le risorse disponibili.

Onere del pubblico ministero era ed è quello di adottare tutte le iniziative possibili per dare tutela effettiva e tempestiva alle vittime di reato, non limitandosi a indicazioni di carattere formale.

Ciò vale sempre, ma va perseguito con maggior rigore in presenza di reati, come quelli in esame (in particolare di maltrattamenti e stalking), in cui occorre tutelare una specifica vittima (in altissima

⁴ Questa la tabella:

NOTI

Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
609 bis c.p.	73	58	64	65	72	32	35	86	82
609 quater c.p.	10	10	5	7	14	9	6	10	8
609 quinquies c.p.	3	3	1	3	2	8	8	2	7
609 octies c.p.	4	3	1	0	2	0	0	0	3
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208	224	307
TOTALI	257	238	244	252	290	255	257	322	407
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354	473	470



percentuale donne) oggetto di condotte violente o delittuose ripetute nel tempo (ad opera in altissima percentuale di uomini), col rischio concreto che sia posta in pericolo l'incolumità fisica della vittima stessa o si giunga, perfino, al suo omicidio.

L'esperienza di questi anni maturata dalla Procura insegna:

- a) che le scelte organizzativa e le direttive adottate richiedono puntuali applicazioni, non sempre agevoli, dovendosi monitorare costantemente la loro attuazione;
- b) che le scelte adottate devono essere compatibili con le risorse presenti, fermo restando che il Dirigente dell'Ufficio deve assicurare adeguate risorse a chi si occupa dei reati in esame;
- c) che l'azione della Procura e della polizia giudiziaria deve essere diretta a una tutela effettiva delle vittime, ovviamente nel rispetto delle garanzie dell'indagato, nella consapevolezza che si può offrire il massimo dell'impegno, ma che alcuni accadimenti non sono prevedibili. Occorre un'organizzazione e una professionalità diretta a selezionare i casi che richiedono l'intervento a tutela, anche ad *horas*, da quelli che necessitano di particolari approfondimenti.

Non si ignora, infine, che in questa materia è necessaria una specifica attività di informazione e formazione. E' stato sottolineato, in più sedi, che la professionalità degli operatori in questo settore richiede una preparazione e una prospettiva culturale che superi pregiudizi e stereotipi che inquinano l'accertamento del fatto e, dunque, l'esito del procedimento. Si pensi alla convinzione che si tratta di *liti in famiglia*, che occorre *mettere pace*, che la denuncia della donna è *strumentale* o *falsa*, che la denuncia è poco credibile perché presentata a distanza di tempo dal fatto, ecc.; tutto ciò può portare a sottovalutare condotte criminose che poi sfociano in azioni violente, anche omicidiarie.

Si procede oltre all'esame delle due maggiori criticità della legge. Per un'esposizione completa si rinvia alle più ampie linee guida⁵.

3.2. Obbligo di riferire la notizia di reato (modifica all'art. 347, co. 3, c.p.p.)

La nuova normativa

Per assicurare una maggior tutela della vittima di reati di violenza domestica e di genere si interviene, in primo luogo, sull'art. 347, co. 3, c.p.p., **equiparando i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6).**

La comunicazione della notizia di reato è data dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero "immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2".

La norma in esame appare una "**disposizione chiave**" del nuovo assetto normativo con cui il legislatore, attraverso una modifica normativa di natura processuale, indica un'univoca direzione che deve essere assunta dalla polizia giudiziaria (così come dal PM), dando specifica "priorità" alla trattazione di questi reati. In altre parole, le carenze di risorse, umane e materiali, potranno essere addotte solo se è impossibile soddisfare le esigenze relative ai delitti, tutti, indicati dalla norma in esame, venendo – in linea generale - in secondo piano gli altri reati.

⁵ <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/13094.pdf>



Le disposizioni impartite.

L'esigenza di celerità, che sta alla base della nuova disposizione, non può operare in modo indifferenziato, ma deve essere osservata in modo diverso a seconda delle fattispecie di reato oggetto di indagine, alla gravità del fatto risultante in concreto, all'opportunità di impiegare le risorse modulando sulle necessità di tutela della persona offesa.

Rendere tutto urgente, con comunicazione orale, avrebbe tradito lo spirito della legge; imporre la trasmissione senza indugio di qualunque notizia di reato relativa ai reati in esame non avrebbe graduato come necessario, l'urgenza di provvedere.

Alla luce di quanto scritto è stata confermata la diversa tempistica specificata nella direttiva già adottata:

- a) **immediata comunicazione al PM di turno** per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono immediate direttive;
- b) **immediato deposito della comunicazione della notizia di reato** qualora la polizia giudiziaria ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, **con contestuale contatto della stessa polizia giudiziaria col PM assegnatario** al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza;
- c) **tempestivo deposito delle altre comunicazioni di notizie di reato** contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata.

4.3. Assunzione di informazioni nei tre giorni (modifica all'art. 362 c.p.p.)

La nuova normativa.

Si tratta della disposizione che ha posto più problemi.

L'art. 362 c.p.p., comma 1-ter, prevede che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reati di violenza domestica e di genere ricordati; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Le disposizioni impartite.

In sintesi (si rinvia nel resto alle linee guida complete) si è ritenuto l'ascolto della persona offesa delegabile e, soprattutto, **si è confermata la direttiva già emanata che assicura l'effettiva tutela della vittima prevedendo l'assunzione di informazioni della persona offesa da parte della polizia giudiziaria all'atto della presentazione della denuncia/querela, formulando un elenco di domande predisposte dalla Procura.** In tal modo si consente al PM di esaminare gli atti avendo già chiari gli elementi sulla necessità o meno di richiedere una tutela immediata della donna.

Sono state confermate le disposizioni già in vigore **per i casi in cui è assicurato l'intervento immediato del PM:**

- a) procedimenti con richiesta di misura cautelare proposta dalla polizia giudiziaria ovvero ritenuti urgenti, in cui l'iscrizione avviene il giorno dell'iscrizione della notizia di reato ed il procedimento è immediatamente rimesso al PM assegnatario (e in sua assenza a quello di turno);
- b) procedimenti per i quali interviene il PM di turno esterno, che interviene immediatamente, anche con direttive orali.



Sono stati adottati specifici provvedimenti per tutti gli altri casi in cui occorre assicurare, più rigorosamente rispetto a quanto già avveniva, l'immediato esame del pubblico ministero per l'assunzione delle determinazioni, selezionando i procedimenti in cui la vittima è stata o meno sentita dalla polizia giudiziaria.

- a) sono immediatamente selezionate le notizie di reato relative ai reati di violenza domestica verificando se la vittima è stata già sentita dalla polizia giudiziaria;
- b) il procedimento viene immediatamente iscritto con apposite annotazioni e contrassegni che rendono evidente lo stato del procedimento e la sua urgenza:
 - **un contrassegno rosso** indica che trattasi di procedimento di reati di violenza di genere.



- se la vittima è stata ascoltata è aggiunto **un contrassegno verde**, per evidenziare che non occorre necessariamente procedere al suo ascolto.



- c) il fascicolo perviene al magistrato assegnatario immediatamente se vi è estrema urgenza, non oltre il giorno successivo negli altri casi;
- d) il magistrato assegnatario (o quello che lo sostituisce) esamina il fascicolo per assumere le determinazioni, sulla base delle seguenti linee guida:



- a) **se la persona offesa è stata già ascoltati dalla polizia giudiziaria**, procede come oggi previsto, con le ordinarie valutazioni sulle ulteriori determinazioni da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
- b) **se la persona offesa non è stata già ascoltati** dalla polizia giudiziaria procede alle immediate valutazioni di competenza e potrà disporre l'immediato ascolto della vittima o personalmente o delegando la polizia giudiziaria.

5. L'esperienza maturata dopo questo primo periodo di applicazione della legge

Essendo state già date indicazioni in passato alla polizia giudiziaria sulla necessità di informare tempestivamente il PM non si sono verificate serie criticità.

I comandi di polizia giudiziaria, seppur con affanno per le scarse risorse disponibili, provvedono adeguatamente.

Anche la Procura, seppur solo grazie all'impegno dei Magistrati e del personale, sta adempiendo ai suoi compiti.

In sostanza l'intervento complessivo derivante dalla conferma delle disposizioni già impartite prima della l. 69/2019 comporta una corretta valutazione cadenzata in modo tale da assicurare un effettivo intervento del PM.

La polizia giudiziaria, in adempimento a quanto previsto dalla direttiva:

- a) procede all'**immediata comunicazione** (anche orale) al PM di turno per i delitti di violenza sessuale e per quelli che richiedono direttive urgenti;
- b) provvede all'**immediato deposito** della comunicazione della notizia di reato qualora ravvisi l'opportunità di adottare una misura cautelare, con contestuale contatto personale in Procura col PM assegnatario al fine di esporre i fatti e le ragioni dell'urgenza;
- c) procede al **tempestivo deposito** delle altre comunicazioni di notizie di reato contenenti l'esito di tutte le attività predeterminate nella direttiva adottata.

Il pubblico ministero (magistrato assegnatario ovvero chi lo sostituisce), alla luce delle disposizioni organizzative adottate, fermo restando l'immediato intervento nei casi di assoluta urgenza (imminente pericolo per la vittima):

- a) è in condizione di esaminare il fascicolo per assumere le determinazioni, al più tardi il giorno successivo all'iscrizione;
 - a. **nei 2/3 dei casi è stata già ascoltata dalla polizia giudiziaria la persona offesa.** Il fascicolo perviene, perciò con bollino rosso e verde. Il PM procede alle ordinarie valutazioni, **ma ora da adottarsi tendenzialmente nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;**
 - b. **nei restanti casi (1/3)** in cui non è stata ascoltata dalla polizia giudiziaria la persona offesa il PM, ricevuto il procedimento col solo bollino rosso, opera le valutazioni di competenza:
 - i. in circa il 50% di questi casi, privilegia le esigenze investigative e di tutela effettiva della persona offesa, evitando di sentirla subito;
 - ii. nel restante 50% circa dei casi decide di procedere all'assunzione, diretta o delegata, che modula temporalmente sulla base della valutata gravità dei fatti.



Generalmente l'assunzione avviene nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato e se delegata nei tre giorni dalla delega.

6. Alcuni dati.

Non si è verificato un aumento delle notizie di reato.

Dal 9 agosto al 18 settembre sono pervenuti 128 fascicoli, un numero leggermente superiore alla media annua e al dato del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Come ricordato, nei 2/3 dei procedimenti la persona offesa è stata già ascoltata dalla polizia giudiziaria sulla base della direttiva (e delle domande) indicate da questa Procura, sicchè è agevole per il PM procedere.

Non vi è stato un aumento delle richieste e applicazioni di misure cautelari.

Non vi è stato un aumento degli arresti in flagranza per questi reati (mediamente due alla settimana).

Deve ritenersi che questi dati derivino dalla preesistente organizzazione già funzionale a un rapido e professionale esame di questi reati, tanto che il numero delle denunce/querele è raddoppiato.

D'altra parte il dato nazionale relativo alla denuncia solo di un caso su dieci non si scalfisce con la sola introduzione di leggi occorrendo un concreto impegno (anche di risorse) che consenta alle donne vittime di questi reati di avere fiducia nelle istituzioni.

7. Conclusioni.

Come ricordato in precedenza, l'onere di tutelare la vittima per i reati di violenza di genere esisteva in misura pressante anche prima della l. 69/2019.

Questa Procura, coadiuvata dalla polizia giudiziaria aveva già avviato un'azione diretta ad accelerare la ricezione delle denunce/querele, la loro trasmissione al PM in tempi rapidi complete di tutti i dati per un immediato esame da parte del magistrato, un tempestivo intervento del PM. L'Ufficio Gip ha sempre provveduto rapidamente, nei casi urgenti lo stesso giorno o quello successivo.

La nuova normativa ha incrementato gli adempimenti e imposto tempi stretti non tenendo conto delle risorse disponibili, ragion per cui l'attuazione soddisfacente della legge Codice Rosso nel circondario deriva dalla meditata scelta di questa Procura, precedente alla nuova disciplina, di investire ingenti risorse per la trattazione di questi reati, oltre che dall'impegno, sacrificio e professionalità della polizia giudiziaria e dei quattro magistrati assegnati alla trattazione di questi reati (50% dei magistrati dell'Ufficio).

Tralasciando le questioni di carattere culturale che sono a fondamento dei reati di violenza di genere, da affrontare in altre sedi, la legge cd. codice rosso – di cui va apprezzata la *ratio* di incrementare la tutela per le donne vittime di reati di violenza di genere – non risolve (pur affrontandoli in alcune parti) alcuni “nodi” che impediscono una reale tutela delle vittime dei delitti in esame, tra i quali:

- a) l'assenza di idonee strutture che consentano di accompagnare la donna alla denuncia e dopo la denuncia. Pur se sono stati attivati negli ultimi due anni due centri antiviolenza riconosciuti dalla Regione, si tratta di un numero largamente insufficienti in un territorio di 600.000 abitanti. Manca una casa rifugio che assicuri tutela e accoglienza immediata;
- b) l'assenza di un'adeguata formazione della polizia giudiziaria (prevista dalla legge per il futuro). Questa Procura ha provveduto ad avviare appositi corsi e a individuare, con la collaborazione dei



Comandi, personale più attrezzato per l'accoglienza delle donne e la ricezione delle denunce. Ma occorre un impegno complessivo maggiore;

- c) l'assenza di un numero adeguato di personale di polizia giudiziaria, oltre che di personale di questa Procura.

Va sottolineato, infine, che la tutela della vittima dei reati di violenza di genere (come già detto trattasi in larghissima parte di violenza di uomini ai danni di donne) non può essere risolta da una legge di questo tipo e non può essere delegata solo alle forze dell'ordine e alla polizia giudiziaria.

In estrema sintesi, occorre, in primo luogo, una *rete* che percepisca la gravità di questi reati e ne faccia venire meno le ragioni profonde (denunce dei vicini, contesto familiare che non tenda a coprire i fatti, un uso adeguato delle parole da parte dei mezzi di informazione, ecc.). Sono, poi, assolutamente insufficienti centri antiviolenza e servizi delle pubbliche istituzioni che accolgano le donne vittime di reato, le tutelino e le accompagnino, anche economicamente, verso una determinazione e consapevolezza che le consenta di allontanarsi dal clima di violenza e dai condizionamenti che subiscono e siano, così, in grado di affrontare un processo penale che, altrimenti, rischia di concludersi con assoluzioni derivanti da ridimensionamenti dei racconti delle vittime.

Tivoli 19 settembre 2019

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto